



**COMUNE DI CASTRI DI LECCE**  
**C.A.P. 73020 – PROVINCIA DI LECCE**

COPIA

**ORDINANZE DEL SINDACO**

N. 2 del 19-07-2017

**Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari &#8211;**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

- che ogni anno , nel periodo estivo, su tutto il territorio comunale vengono organizzate manifestazioni collaterali, sagre, dove arte, spettacolo e religiosità si fondono in tutt'uno, al fine di incrementare il turismo e valorizzazione del territorio;
- che le manifestazioni legate al periodo estivo sono parte integrante delle tradizioni storico – culturali della comunità castrisana;

**Considerata** la notevole frequentazione delle feste organizzate da parte di numerosi utenti ed il clima festoso creato dagli stessi nell'affollare strade e piazze dove sono organizzate le manifestazioni;

**Rilevato** che spesso si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

**Viste**, sull'argomento, le risultanze di vari rapporti resi dal Comando di Polizia locale nel corso degli ultimi anni;

**Ritenuto**, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

**Dato atto** che, con Circolare 11464 del Ministero dell'Interno emanata il 19 giugno 2017, si chiarisce il ruolo dei Comuni, cui in prima battuta spetta di attivare tutte le verifiche preliminari in caso di affollamento ed effettuare le valutazioni complessive dei rischi in occasione di manifestazioni;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, per come modificato dal D.L. n. 14/2017 convertito in legge n. 48 del 18.04.2017 , in materia di sicurezza della città, che dispone il potere del Sindaco di adottare ordinanze per garantire la vivibilità urbana. evitare situazioni di degrado urbano e di grave incuria del territorio, con possibilità di intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche;

**ORDINA**

- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale **DI VIETARE LA VENDITA**, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in posto fisso e su aree pubbliche – e in occasione di sagre e feste organizzate (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché, degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dei titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera c) della legge 25 Agosto 1991, n° 287, dalle ore 21.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni dal periodo dal 19 luglio al 30 settembre 2017;
- resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

### **DISPONE**

la notifica della presente ordinanza:

- al Prefetto di Lecce;
- al Comando Stazione Carabinieri di Calimera;
- al Questore della Provincia di Lecce;
- alla sede del Comando di Polizia locale.

la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti sull'intero territorio del Comune e agli organizzatori di sagre e feste che si svolgeranno nel periodo estivo..

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 100,00 ad € 500,00.

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia , entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

### **IL SINDACO**

F.to Andrea DE PASCALI

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Decreto ORDINANZE DEL SINDACO n.2 del 19-07-2017 COMUNE DI CASTRI DI LECCE